

R.G. n. 4452/2023**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA****sezione quarta civile**

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Simonetta Bruno presidente
Gianluigi Canali giudice
Andrea Giovanni Melani giudice relatore ed estensore
all'esito dell'udienza del 14 giugno 2023,
nel procedimento *ex artt. 591-ter*, co. 2, 669-*terdecies* c.p.c. promosso da
Impianti s.r.l.

reclamante

contro

Gianbattista (c.f. d**Buon s.r.l.**
Fallimento s.r.l.
Francesco

reclamati

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA*Rilevato*

Con reclamo, depositato il 28 marzo 2023, Impianti s.r.l. ha rappresentato di essere stata esclusa dall'asta del 18 gennaio 2023 bandita nel processo esecutivo immobiliare n. 898/2019 per non avere allegato in sede di presentazione dell'offerta un documento d'identità del legale rappresentante.

Con ordinanza del 14 marzo 2023, il giudice dell'esecuzione ha rigettato il reclamo, poiché, in virtù di un'interpretazione ragionevole e sistematica dell'avviso di vendita, «*deve ritenersi che fosse necessaria l'allegazione all'offerta anche del documento di identità in corso di validità del legale rappresentate della società offerente, posto che una produzione documentale di tal fatta appare consustanziale alle esigenze di certezza proprie della gestione dell'esperimento di vendita*».

La reclamante ha chiesto la riforma dell'ordinanza.

Gianbattista si è costituito, rappresentando di essere l'aggiudicatario del bene e che nel corso del reclamo è stato emesso il decreto di trasferimento.

Il reclamato ha contestato le deduzioni avversarie e ha chiesto il rigetto del reclamo.



Buon s.r.l., Fallimento s.r.l. e Francesco non si sono costituiti.

Ritenuto

In rito, si osserva che, con la riforma del codice di rito di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 [e in particolare in forza dell'art. 3, co. 42, lett. b)], sono stati introdotti due nuovi commi all'art. 591-ter, prevedendo, al comma terzo, che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide sul reclamo avverso gli atti del professionista delegato è rimediabile con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).

La reclamante ha invece proposto reclamo *ex art. 669-terdecies* c.p.c. come previsto dall'art. 591-ter c.p.c. nel testo anteriore alla novella.

Si tratta dunque di capire quale fosse il rimedio da esperire.

Il legislatore non ha previsto una disciplina transitoria in materia per i procedimenti pendenti nel momento in cui la riforma è entrata in vigore, bensì ha dettato una norma generale intertemporale, informata al solo criterio temporale: il momento della pendenza determina il regime applicabile.

L'art. 35, co. 1, d.lgs. n. 149/2022 prevede infatti che «[l]e disposizioni del [...] decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti».

Questa regola è ribadita in tema di modifiche alla disciplina del precetto (art. 35, co. 8).

Il termine “procedimenti” deve intendersi in senso ampio e quindi comprensivo di ogni procedimento soggetto a giurisdizione, sia essa cognitiva, esecutiva, cautelare, volontaria.

Pertanto, in assenza di norme speciali, il processo esecutivo è il procedimento agli effetti dell'art. 35, co. 1, d.lgs. n. 149/2022.

Il processo esecutivo va così inteso nella sua globalità, in quanto l'art. 35 cit. non prevede criteri di diritto intertemporale particolari in relazione ai singoli profili di disciplina interessati dalla novella.

Detto altrimenti, e con riguardo all'ambito in esame, il legislatore non ha previsto che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi si applichi ai ricorsi successivi al 28 febbraio 2023 (quindi anche in relazione ai processi esecutivi già pendenti in quella data).

Diversamente, quando è stato introdotto il rimedio del reclamo *ex art. 669-terdecies* c.p.c., il legislatore aveva previsto che si applicasse anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della novella e in relazione alle nuove vendite [cfr. artt. 13, co. 1, lett. cc-bis), 23, co. 9, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132].

Il regime degli atti del professionista delegato, comprensivo chiaramente dei rimedi, dipende dunque dal momento dell'instaurazione del processo esecutivo.

Nel caso di specie, il processo esecutivo era pacificamente pendente al momento in cui la riforma è entrata in vigore.

Pertanto, correttamente la reclamante ha fatto applicazione del vecchio regime.

Il reclamo è fondato.



L'ordinanza di vendita del bene pignorato unitamente all'avviso (o bando) di vendita assume valore di *lex specialis* del procedimento volto a liquidare il bene.

Ad essa, e segnatamente all'avviso di vendita, si conforma la condotta del soggetto che intende partecipare all'asta.

Siccome fonte costitutiva di affidamento l'accertamento del contenuto degli oneri da soddisfare per partecipare all'asta deve essere individuato dando eminente rilievo al dato letterale.

Soltanto in questo modo è tutelato l'affidamento e quindi indirettamente l'esigenza di certezza nei rapporti giuridici interessati dalla fase dell'asta.

Sono conclusioni che costituiscono un principio che informa la disciplina delle gare pubbliche (ma anche quelle delle procedure concorsuali) che ben possono essere mutuati anche nel procedimento di vendita nel processo esecutivo individuale.

Ancora di recente, si è statuito che le «*clausole del bando di concorso non potevano essere assoggettate ad un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione*» (Cons. St., sez. III[^], sent. 7 aprile 2023, n. 3637); ed invero, «*[p]er consolidato orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide: "le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettivo incertezza del loro significato letterale"; per cui "secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale"*» (Cons. St., sez. V[^], sent. 25 giugno 2021, n. 4863).

Nel caso di specie, il dato letterale in negativo e in positivo è univoco.

In negativo, l'avviso di vendita non onera il soggetto offerente, se una società come è la reclamante, di allegare il documento d'identità del rappresentante legale (doc. n. 3 fasc. reclamante).

In positivo, l'avviso di vendita prevede l'onere di allegare «*la fotocopia della carta d'identità in corso di validità [...] del soggetto offerente*» (p. 5, *ibidem*).

La carta d'identità è documento identificativo di una persona fisica.

Siccome è riferita al «soggetto offerente», questa espressione non può essere intesa in senso lato come comprensiva del rappresentante legale della persona giuridica o di un ente, perché sono questi ultimi ad essere i soggetti offerenti (regole specifiche *in parte qua* sono previste dall'avviso per il caso di rappresentante legale di persona fisica incapace; p. 5, *ibidem*).

In positivo ancora, l'avviso prevede che, se il soggetto offerente è una società o una persona giuridica, questi ha l'onere di allegare la visura camerale aggiornata (p. 6, doc. n. 3 fasc. reclamante).

Va soggiunto che l'avviso è chiaramente strutturato in modo da distinguere, quanto ad oneri informativi (*rectius* oneri di allegazione documentale), tra soggetti offerenti a seconda della natura e delle loro condizioni personali: la prima categoria è quella delle persone fisiche, come si evince anche dalle sottocategorie del soggetto offerente



coniugato, del soggetto minorenni o altrimenti incapace, dei cittadini stranieri (p. 5, *ibidem*), mentre, la seconda categoria è quella delle società o persone giuridiche, con la sottocategoria di quelle straniere (p. 6, *ibidem*).

Solo per la prima è menzionato l'onere di allegare la carta d'identità.

Infine, sul piano logico, alla funzione identificativa del soggetto offerente espressa dalla carta d'identità risponde la visura camerale aggiornata del soggetto offerente societario, la cui allegazione è appunto richiesta dall'avviso di vendita.

Si ritiene che, in ragione della tutela dell'affidamento, non sia possibile gravare la posizione della reclamante di un'allegazione di cui non era dall'avviso di vendita espressamente onerata.

Pertanto, la decisione del delegato alla vendita di escludere la reclamante dall'asta è illegittima.

L'accertamento delle conseguenze sugli atti *medio tempore* compiuti è rimessa al processo esecutivo.

Il reclamo è accolto.

Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza *ex art. 91 c.p.c.* ne costituisce espressione.

La reclamata costituita è materialmente e totalmente soccombente.

Considerato che le parti hanno dovuto affrontare una questione di assoluta novità suscettibile di definire la causa, le spese processuali sono compensate per intero tra le parti costituite (art. 92, co. 2, c.p.c.).

Le spese sono dichiarate irripetibili nel rapporto tra la reclamante e Buon s.r.l. e Fallimento s.r.l., perché non hanno dato causa al reclamo, né, come l'unica reclamata costituita, hanno resistito ad esso; in ogni caso, anche per loro, vale la ragione che ha dato luogo alla compensazione delle spese.

Nulla deve essere disposto invece nel rapporto tra la reclamante e Francesco in quanto appare privo di legittimazione passiva, non essendo né parte del processo esecutivo, né controinteressato, bensì, quale delegato, organo del processo.

P.Q.M.

Letto e applicato l'art. 669-*terdecies* c.p.c.,
in accoglimento del reclamo proposta da Impianti s.r.l., dichiara illegittima la sua esclusione dall'asta;

compensa per intero le spese processuali tra Impianti s.r.l. e Gianbattista

dichiara irripetibili le spese processuali nel rapporto tra Impianti s.r.l. e Buon s.r.l. e Fallimento s.r.l.;

nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali nel rapporto tra Impianti s.r.l. e Francesco

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023.

La presidente
Simonetta Bruno

